Newsletter n. 33/2025 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. **Corte giust. UE, grande sezione, 1 agosto 2025, C-600/23 – *Royal Football Club Seraing SA / Fédération internationale de football association (FIFA), Union des associations européennes de football (UEFA), Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA), con l'intervento di: Doyen Sports Investment Ltd.,* i *club* di calcio ed i giocatori hanno il diritto di ottenere un controllo giurisdizionale effettivo dei lodi arbitrali emessi dal Tribunale arbitrale dello sport.**

Corte costituzionale

2. **Corte cost., 24 luglio 2025, n. 125, inammissibili le questioni di costituzionalità sulla facoltà del commissario agli usi civici di avviare d'ufficio procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà successivamente definire;**

3. **Corte cost., 24 luglio 2025, n. 124, non spetta al giudice tributario il contenzioso sui contributi erogati dallo Stato durante l'emergenza Covid.**

Corte di cassazione

4. **Cass. civ, sez. un., 3 agosto 2025, n. 22349, sulla giurisdizione in materia di esecuzione degli accordi tra p.a. e parte privata;**

5. **Cass. civ. sez. un., 12 luglio 2025, n. 19196, sulla giurisdizione del giudice ordinario qualora vi sia contestazione circa l'esecuzione degli impegni assunti nella gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

6. **Cons. Stato, sez. V, 4 settembre 2025, n. 7201, *know how* e accesso;**

7. **Cons. Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7198, sulla protezione internazionale sussidiaria e il rilascio del passaporto;**

8. **Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2025, n. 6910, alla Corte di giustizia UE la perimetrazione della nozione di "fornitore di un servizio postale" di cui alla direttiva 97/67/CE;**

9. **Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2025, n. 6595, sulla possibilità di cumulare più benefici derivanti da discipline premiali in materia edilizia, nozione di sottotetto e riesame parziale da parte della p.a.;**

10. **Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2025, n. 6584, escluso il rimedio della revocazione per violazione del diritto eurounitario;**

11. **Cons. Stato, sez. VII, 17 luglio 2025, n. 6325, sulla non obbligatorietà del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ipotesi di *acte clair* e *acte éclairé*;**

12. **Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2025, n. 6161, è nullo, per mancanza di causa, l'impegno di una società a versare al comune un canone annuo determinato in base agli introiti realizzati;**

13. **Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2025, n. 6080, sulla discrezionalità tecnica delle valutazioni affidate all'AIFA e sulla violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10-*bis*, l. n. 241 del 1990;**

14. **Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2025, n. 5747, sulla traduzione in lingua italiana degli atti di gara redatti in lingua straniera;**

15. **C.g.a., sez. giur., 8 settembre 2025, n. 254, sulla revoca della revoca di una proposta contrattuale;**

16. **C.g.a., sez. giur., 14 luglio 2025, n. 552, alcune precisazioni sul giudizio di anomalia dell'offerta;**

17. **T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 15 settembre 2025, n. 607, elezioni regionali: condizioni di incandidabilità e riparto di giurisdizione;**

18. **T.a.r. per il Lazio, sez. I, 26 agosto 2025, n. 15795, in materia di pratiche commerciali scorrette per la stipula di contratti di fornitura energetica tramite *call center*;**

19. **T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 7 agosto 2025, n. 1924, revisione dei prezzi tra profili giurisdizionali e proroga tecnica;**

20. **T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 2 agosto 2025, n. 735, legittimo il diniego del passaporto in caso di mancato integrale pagamento della pena pecuniaria;**

21. **T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. IV, 23 luglio 2025, n. 2386, nuovamente alla Corte di giustizia UE alcune questioni interpretative circa la compatibilità delle norme di diritto interno in materia di esclusione dalle gare.**

Normativa e altre attività di interesse

22. **Decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 – Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio (in G.U. serie generale n. 230 del 03 ottobre 2025);**

23. **Decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145 – Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) (in G.U. serie generale n. 230 del 03 ottobre 2025);**

24. **Legge 26 settembre 2025, n. 144 – Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione (in G.U. serie generale n. 230 del 03-10-2025);**

25. **Decreto legislativo 12 settembre 2025, n. 138 – Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (in G.U. serie generale n. 227 del 30 settembre 2025);**

26. **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025 – Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» (in G.U. serie generale n. 225 del 27 settembre 2025).**

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

I *club* di calcio ed i giocatori hanno il diritto di ottenere un controllo giurisdizionale effettivo dei lodi arbitrali emessi dal Tribunale arbitrale dello sport.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 1° agosto 2025, C-600/23 – *Royal Football Club Seraing SA / Fédération internationale de football association (FIFA), Union des associations européennes de football (UEFA), Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA),* con l'intervento di: *Doyen Sports Investment Ltd.*

L'articolo 19, paragrafo 1, comma 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 267 TFUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che:
- l'autorità di cosa giudicata sia conferita a un lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) nel territorio di uno Stato membro, nei rapporti tra le parti della controversia nell'ambito della quale tale lodo è stato emesso, nel caso in cui tale controversia sia connessa all'esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell'Unione europea e la conformità di detto lodo ai principi e alle disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione non sia stata previamente controllata, in modo effettivo, da un giudice di tale Stato membro, legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale;
- a un siffatto lodo sia conferito un valore probatorio, in conseguenza di tale autorità di cosa giudicata, nel territorio dello stesso Stato membro, nei rapporti tra le parti di detta controversia e i terzi.

Corte costituzionale

(2)

Inammissibili le questioni di costituzionalità sulla facoltà del commissario agli usi civici di avviare d'ufficio procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà successivamente definire.

Corte costituzionale, 24 luglio 2025, n. 125 – Pres. Amoroso, Red. Luciani

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Roma, sezione speciale per gli usi civici.

(3)

Non spetta al giudice tributario il contenzioso sui contributi erogati dallo Stato durante l'emergenza Covid.

Corte costituzionale, 24 luglio 2025, n. 124 – Pres. Amoroso, Red. Marini

È incostituzionale l'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai

lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.

Corte di cassazione

(4)

Sulla giurisdizione in materia di esecuzione degli accordi tra p.a. e parte privata.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 3 agosto 2025, n. 22349 - Pres. D'Ascola, Est. Crucitti

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia di cui all'art.133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., laddove essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e che, pertanto, non abbiano direttamente a oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce.
L'ordinanza decide il conflitto negativo di giurisdizione sollevato con ordinanza dal T.a.r. per la Puglia, sez. I, del 14 novembre 2024, n. 1178.

(5)

Sulla giurisdizione del giudice ordinario qualora vi sia contestazione circa l'esecuzione degli impegni assunti nella gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 12 luglio 2025, n. 19196 – Pres. D'Ascola, Est. Terrusi

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la fase esecutiva del rapporto basato su una concessione di gestione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti; infatti, come si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo non è sufficiente la generica inerenza dell'oggetto della controversia a una "materia" tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo invece necessaria una contestazione sulle modalità di esercizio del potere. Nel caso di specie, la contestazione riguarda invece l'adempimento degli obblighi assunti.
L'ordinanza decide il conflitto negativo di giurisdizione sollevato con ordinanza Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2024, n. 8507.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(6)

***Know how* e accesso.**

Consiglio di Stato, sezione V, 4 settembre 2025, n. 7201 – Pres. Caringella, Est. Perrelli

In materia di accesso civico generalizzato spetta all'amministrazione operare un bilanciamento concreto dei contrapposti interessi all'ostensione e alla riservatezza, non potendo comunque l'accesso civico generalizzato portare alla divulgazione di informazioni sensibili che possano ledere gli interessi alla tutela dei segreti commerciali dell'aggiudicatario e falsare la concorrenza futura.

(7)

Sulla protezione internazionale sussidiaria e il rilascio del passaporto.

Consiglio di Stato, sezione III, 3 settembre 2025, n. 7198 – Pres. Greco, Est. Serlenga

Ai fini della domanda di rilascio del titolo di viaggio per stranieri, presentata *ex* art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251 del 2007, da un soggetto cui è stata riconosciuta la protezione internazionale sussidiaria, il riferimento all'impossibilità di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza va inteso in senso sostanziale, come impossibilità di chiedere efficacemente il documento (ricomprendendo anche l'ipotesi in cui sia verosimile che il passaporto non sarà rilasciato ovvero il rilascio incontrerà gravi difficoltà burocratiche); l'onere probatorio a carico del richiedente, in quanto soggetto "debole" rispetto al paese di origine, va inteso in senso attenuato, non potendo escludersi che l'inopportunità di ogni contatto con l'autorità diplomatica del paese di origine discenda in *re ipsa* dalle stesse ragioni alla base del riconoscimento della protezione internazionale.

(8)

Alla Corte di giustizia UE la perimetrazione della nozione di "fornitore di un servizio postale" di cui alla direttiva 97/67/CE.

Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 5 agosto 2025, n. 6910 – Pres. Montedoro, Est. Vitale

Va rimesso alla Corte di giustizia UE il seguente quesito interpretativo: se gli artt. 2 e 9 della direttiva 97/67/CE ostino ad una disciplina nazionale che sottopone al regime autorizzatorio previsto per l'offerta al pubblico di servizi postali non rientranti nel servizio universale attività consistenti, in particolare, nella gestione, nell'ambito di una più ampia rete unitariamente organizzata dalla società capogruppo, di magazzini logistici (c.d. *delivery station*) e dei rapporti con i corrieri per la consegna, a livello locale, di beni acquistati su uno *store on-line*.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 81 del 23 settembre 2025.

(9)

Sulla possibilità di cumulare più benefici derivanti da discipline premiali in materia edilizia, nozione di sottotetto e riesame parziale da parte della P.A.

Consiglio di Stato, sezione IV, 24 luglio 2025, n. 6595 – Pres. Neri, Est. Carrano

In mancanza di un espresso divieto, ai fini del rilascio del permesso di costruire, è legittimo il cumulo della premialità prevista dallo strumento urbanistico per l'incremento dell'altezza massima dell'edificio mediante la realizzazione di un sottotetto abitabile, con quella consentita dalla legge sul piano casa (nella specie, della l. reg. Piemonte 14 luglio 2009, n. 20) di sopraelevare di un piano.
Il sottotetto è lo spazio compreso tra l'intradosso della copertura

dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante, mentre l'abitabilità del sottotetto dipende da altri fattori, ed in particolare dall'altezza interna.
In tema di impugnazione del diniego di autotutela rappresentato da un provvedimento di conferma in senso proprio, l'ambito di cognizione del giudice amministrativo è limitato ai soli profili di legittimità che siano stati oggetto di espresso riesame da parte dell'amministrazione, non essendo consentita una generalizzata rimessione in termini con elusione dei termini decadenziali.
In sede di riesame della legittimità di un provvedimento inoppugnabile, l'amministrazione può legittimamente limitare tale riesame solo ad alcuni profili ritenuti meritevoli di approfondimento, sussistendo un'ampia discrezionalità non solo nell'*an*, ma anche nel *quid* del riesame. In tale ipotesi, l'omessa pronuncia su alcuni profili deve ritenersi non censurabile in sede giurisdizionale, non potendo configurarsi un silenzio - inadempimento, dovendosi piuttosto qualificare l'atto impugnato, in parte *qua*, alla stregua di un diniego implicito di autotutela, in quanto meramente confermativo del precedente provvedimento divenuto inoppugnabile.

(10)

Escluso il rimedio della revocazione per violazione del diritto eurounitario.

Consiglio di Stato, sezione V, 24 luglio 2025, n. 6584 – Pres. Sabatino, Est. Urso

Il rimedio della revocazione non è ammissibile al di fuori dei casi tipizzati dal legislatore, fra i quali non rientra quello della violazione del diritto eurounitario da parte della sentenza revocanda.
La sezione ha aggiunto che il principio in rassegna è coerente con la tipicità ed eccezionalità dei casi di revocazione delle sentenze, come più di recente

confermata dalla introduzione per via legislativa di innovative ipotesi revocatorie ad *hoc*, come quella avverso le decisioni dichiarate dalla Corte EDU contrarie alla CEDU (cfr. l'art. 391-*quater* c.p.c. che presuppone uno specifico pronunciamento della Corte EDU sul contenuto della sentenza revocanda e richiede specifici presupposti, fra cui il pregiudizio di «un diritto di stato della persona»).

(11)

Sulla non obbligatorietà del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ipotesi di *acte clair* e *acte éclairé*.

Consiglio di Stato, sezione VII, 17 luglio 2025, n. 6325 – Pres. Franconiero, Est. Sabbato

In presenza di una richiesta di rinvio "obbligatorio" alla Corte di giustizia, è configurabile, in capo al giudice di ultima istanza, non un "obbligo di rinvio automatico" *tout court*, ma un "obbligo di pronunciare sulla richiesta di rinvio e di motivare" sulle circostanze che lo escludono, secondo la consolidata giurisprudenza europea su *acte clair*, *acte éclairé* e avendo riguardo alla rilevanza della questione indicata dalle parti come pregiudiziale.

(12)

È nullo, per mancanza di causa, l'impegno di una società a versare al comune un canone annuo determinato in base agli introiti realizzati.

Consiglio di Stato, sezione IV, 14 luglio 2025, n. 6161 – Pres. Carbone, Est. Santise

È nulla, per mancanza di causa, la clausola di convenzione stipulata tra un

comune ed una società di produzione di energie rinnovabili che imponga a quest'ultima di versare all'ente locale una somma pari ad una percentuale dell'importo, al netto dell'IVA, del totale degli introiti percepiti e fatturati annualmente per la produzione di energia elettrica.

(13)

Sulla discrezionalità tecnica delle valutazioni affidate all'AIFA e sulla violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10-*bis*, l. 241 del 1990.

Consiglio di Stato, sezione III, 11 luglio 2025, n. 6080 – Pres. Pescatore, Est. Fedullo

Il provvedimento connotato da discrezionalità tecnica – tra cui va annoverato il provvedimento di diniego di inserimento da parte dell'AIFA dei medicinali in lista di trasparenza – si configura come *tertium genius* rispetto a quelli vincolati e a quelli discrezionali "puri", presentando connotazioni che, per l'opinabilità dei concetti tecnico-scientifici implicati e per la connessa utilità che in principio assume il confronto dialettico con l'interessato, inducono ad accostarlo ai secondi, con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 10-*bis* legge 7 agosto 1990, n. 241, alla cui violazione non si applica il disposto sanante dell'art. 21-*octies* comma 2, secondo periodo, della medesima legge, con la preclusione per l'amministrazione di dimostrare in giudizio l'insussistenza di plausibili alternative decisorie.
Le valutazioni affidate dalla legge all'AIFA sono espressione di un potere che presenta significativi profili di discrezionalità tecnica, che, come tale, consente il sindacato giurisdizionale per i profili di eccesso di potere per illogicità o erroneità, tali da evidenziare l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale censurata.

(14)

Sulla traduzione in lingua italiana degli atti di gara redatti in lingua straniera.

Consiglio di Stato, sezione IV, 3 luglio 2025, n. 5747 – Pres. FF. Martino, Est. Carrano

L'art. 168, comma 5, del codice dei contratti pubblici, afferente alla mancanza di una traduzione ufficiale in lingua italiana degli atti, opera allorché il documento originale sia stato redatto solamente in lingua straniera. Non è per converso applicabile, nel caso in cui i documenti di gara siano stati redatti, nella loro versione originale, sia in lingua straniera che in italiano, con apposizione di una doppia sottoscrizione per ciascuno dei due testi. La sussistenza di un documento originale già in lingua italiana esclude infatti la necessità di un'ulteriore traduzione ufficiale.

(15)

Sulla revoca della revoca di una proposta contrattuale.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, ordinanza 8 settembre 2025, n. 254 – Pres. de Francisco, Est. Chinè

Nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento di un contratto pubblico, ai sensi dell'art. 1328 c.c., la proposta contrattuale può essere revocata dall'offerente fino al momento della conclusione del contratto. Diversamente, la revoca di una proposta contrattuale è revocabile soltanto fino al momento in cui l'oblato (la stazione appaltante) abbia avuto conoscenza della revoca della proposta, ai sensi dell'art. 1335 c.c., giacché da tale momento i suoi effetti si producono irrevocabilmente.

(16)

Alcune precisazioni sul giudizio di anomalia dell'offerta.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 14 luglio 2025, n. 552 – Pres. Giovagnoli, Est. Bottiglieri

Il c.d. principio di invarianza delle sopravvenienze nel calcolo della soglia di anomalia delle offerte, introdotto al fine di evitare impugnazioni strumentali alla surrettizia alterazione della media dei ribassi offerti, mediante l'esclusione o riammissione di concorrenti, deve essere coniugato con il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale. Di conseguenza, fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la soglia può essere oggetto di rettifica, potendosi tenere conto dell'esclusione dalla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o presentatrici di offerte invalide, ovvero della riammissione di imprese illegittimamente escluse, purché le iniziative giurisdizionali non denotino un mero intento speculativo.

L'offerta che contenga un ribasso sull'importo a base d'asta e, contestualmente, indichi maggiori costi di manodopera non può presumersi di per sé anomala, essendo necessario che la proposta in aumento di tale componente di costo si caratterizzi per la sua effettiva e concreta capacità di incidere sulla remuneratività dell'offerta, ossia sul suo complessivo equilibrio economico, andando ad abbattere l'utile ritraibile dall'importo offerto.

Confermando la decisione di primo grado (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 22 luglio 2024, n. 2642) il Collegio ha ribadito l'illegittimità dell'esclusione di un operatore economico, la cui offerta era stata ritenuta anomala solo perché contenente una indicazione di costi della manodopera superiore a quanto stimato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, malgrado la ridotta entità dello scostamento e la sua obiettiva inidoneità ad incidere,

di per sé, sulla economicità dell'offerta.

(17)

Elezioni regionali: condizioni di incandidabilità e riparto di giurisdizione.

T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, sezione I, 15 settembre 2025, n. 607 – Pres. Criscenti, Est. Mazzulla

In virtù del combinato disposto di cui all'art. 129 c.p.a., come sostituito dal d.lgs. n. 160/2012, e degli artt. 5, comma 3, 9 comma 3, e 12, comma 3, del d.lgs. n. 235/2012, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione, con rito speciale accelerato, delle condizioni di incandidabilità alle elezioni regionali, comunali, provinciali e circoscrizionali, involgenti, come tali, diritti soggettivi di elettorato passivo ed afferenti alla fase iniziale della procedura elettorale di presentazione delle liste. Residua la giurisdizione in capo al giudice ordinario allorquando la condizione di incandidabilità venga rilevata in sede di proclamazione degli eletti.

(18)

In materia di pratiche commerciali scorrette per la stipula di contratti di fornitura energetica tramite *call center*.

T.a.r. per il Lazio, sezione I, 26 agosto 2025, n. 15795 – Pres. Petrucciani, Est. Viggiano

L'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in tema di pratiche commerciali scorrette non ha carattere unicamente di tipo repressivo ma rientra nella categoria dei procedimenti «sanzionatori

esecutivi», difatti, i provvedimenti dell'Autorità non hanno solo finalità lato *sensu* retributive (o afflittive), bensí anche di conformazione della condotta commerciale del professionista, risultando anzi quest'ultimo scopo addirittura prioritario.
Il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 14 legge 24 novembre 1981, n. 689 per la contestazione della violazione non si applica al procedimento amministrativo condotto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'accertamento e la repressione di una pratica commerciale scorretta, in quanto tale disposizione non è richiamata dall'art. 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può accertare e sanzionare una pratica commerciale scorretta entro il termine quinquennale di prescrizione posto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il termine di 180 giorni di cui all'art. 6 della delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 (regolamento sulle procedure istruttorie in tema di pratiche commerciali scorrette) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non incide sul potere di avviare l'istruttoria ma è posto unicamente in favore del privato segnalante, legittimandolo, una volta spirato, ad avviare un'azione giurisdizionale avverso la decisione (esplicita o implicita) di non avviare l'istruttoria.

(19)

Revisione dei prezzi tra profili giurisdizionali e proroga tecnica.

T.a.r. per la Sicilia, sezione II, 7 agosto 2025, n. 1924 – Pres. Cabrini, Est. Scianna

Rientrano tra le controversie in tema di revisione dei prezzi degli appalti pubblici, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle sull'*an* e sul *quantum* della revisione. Fanno eccezione le controversie inerenti alla mera esecuzione di clausole contrattuali che regolano

convenzionalmente tali profili, posto che in simili fattispecie la domanda dell'appaltatore va qualificata in termini di azione di adempimento contrattuale, volta all'accertamento di un diritto soggettivo alla revisione (o adeguamento), ricadente nella giurisdizione ordinaria.
Laddove sia stata disposta una proroga tecnica non vi è margine per la rideterminazione del corrispettivo contrattuale, tenuto conto della *ratio* dell'istituto della proroga tecnica, comunemente ravvisata nell'esigenza di assicurare la continuità delle forniture pubbliche nelle more dell'espletamento della nuova gara ed evitare un blocco dell'azione amministrativa.

(20)

Legittimo il diniego del passaporto in caso di mancato integrale pagamento della pena pecuniaria.

T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione I, 2 agosto 2025, n. 735 – Pres. Gabbricci, Est. Fede

Ai sensi dell'articolo 3, lettera d), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, non può essere rilasciato il passaporto al soggetto che abbia patteggiato la pena della reclusione, convertita in multa, e che abbia poi chiesto e ottenuto dal giudice penale la rateizzazione dell'importo dovuto, senza però provvedere al suo integrale pagamento, non rilevando la circostanza che egli non abbia ricevuto dal concessionario per la riscossione un prospetto con modalità e termini del versamento rateizzato.

(21)

Nuovamente alla Corte di giustizia UE alcune questioni interpretative circa la compatibilità delle norme di diritto interno in materia di esclusione dalle gare.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione IV, ordinanza 23 luglio 2025, n. 2386 – Pres. Leggio, Est. Spampinato

Sono rimesse alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali: a) "se l'art. 57, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24, debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale (quale l'art. 94, comma 6 del d. lgs. 36/2023) che preveda, con riferimento alla inottemperanza di obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, che l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta"; b) qualora la risposta data alla precedente questione sia nel senso della compatibilità della previsione interna con il diritto comunitario: "Se l'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale (quale l'art. 94, comma 6 del d. lgs. 36/2023) che impone l'esclusione automatica di un operatore economico per irregolarità contributiva, senza possibilità di regolarizzazione successiva, anche laddove l'operatore abbia sanato la propria posizione prima dell'aggiudicazione definitiva.
Si segnala l'analoga ordinanza T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione IV, 23 luglio 2025, n. 2384.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 84 del 1°ottobre 2025.

Normativa e altre novità di interesse

(22)

Decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 – Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio (in G.U., serie generale, n. 230 del 03 ottobre 2025);

(23)

Decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145 – Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) (in G.U., serie generale, n. 230 del 03 ottobre 2025);

(24)

Legge 26 settembre 2025, n. 144 – Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione (in G.U., serie generale, n. 230 del 03 ottobre 2025);

(25)

Decreto legislativo 12 settembre 2025, n. 138 – Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (in G.U., serie generale, n. 227 del 30 settembre 2025);

(26)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025 – Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» (in G.U., serie generale, n. 225 del 27 settembre 2025).